

STATUTO

SCUOLA MATEMATICA INTERUNIVERSITARIA (S.M.I.)

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita una Associazione non avente scopo di lucro, denominata "SCUOLA MATEMATICA INTERUNIVERSITARIA (S.M.I.)".

ART. 2 SEDE SOCIALE

L'Associazione "SCUOLA MATEMATICA INTERUNIVERSITARIA (S.M.I.)" ha sede presso il Polo Scientifico, CNR Edificio F, Via Madonna del Piano n.2, Sesto Fiorentino (FI).

ART. 3 SCOPO

L'Associazione ha lo scopo istituzionale di contribuire alla prima formazione di ricercatori nelle scienze matematiche e nelle loro applicazioni. A tal fine organizza corsi di livello universitario e/o post-universitario rivolti a studenti universitari, di dottorato o di post-dottorato italiani e stranieri; cerca di facilitare, con informazioni e sovvenzioni, l'inserimento di neo-laureati in scuole matematiche di perfezionamento e dottorato italiane e straniere; prende anche tutte le altre iniziative ritenute utili per il raggiungimento dello scopo istituzionale. L'associazione è volontaria, non ha scopo di lucro ed è indipendente da ogni formazione politica.

L'associazione può altresì svolgere tutte le attività direttamente connesse ovvero accessorie per natura a quelle in precedenza indicate, purchè non prevalenti rispetto alle attività istituzionali e così, in via solo esemplificativa, partecipare a consorzi e collaborare con enti pubblici e privati.

L'Associazione può eventualmente svolgere anche attività, dalla Legge considerate commerciali, nel rispetto della disciplina normativa vigente. Tali attività devono avere carattere strumentale e subordinato all'attività istituzionale. Gli eventuali proventi devono essere destinati ad incremento del patrimonio sociale e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali.

ART. 4 DURATA

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e si estinguerà nei casi e con le modalità previste dal presente statuto e dalla legge.

ART. 5 QUALIFICA DI SOCIO

Sono soci dell'Associazione i soci promotori ed i soci ordinari.

I soci promotori sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo e coloro che sono stati invitati a far parte dell'Associazione in tale qualità dal Consiglio Direttivo entro un mese dalla costituzione dell'Associazione medesima.

Possono essere soci ordinari coloro che, maggiori d'età, aderiscano alle finalità istituzionali ed abbiano collaborato all'organizzazione di corsi dell'Associazione.

Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo dell'associazione indicando le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, recapito postale e fax, indirizzo di posta elettronica) e dichiarando di accettare il presente Statuto. Il Consiglio Direttivo dell'associazione, nella prima riunione utile dopo la presentazione della domanda, decide sulla ammissione dell'aspirante socio secondo il proprio insindacabile giudizio.

Sono inderogabili i principi della non rivalutabilità ed intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ART. 6 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto a partecipare alla vita associativa nei modi fissati dallo statuto o da appositi regolamenti e di riunirsi in assemblea per discutere le questioni relative all'associazione.

L'adesione del socio è sempre a titolo personale, non comporta coinvolgimento delle istituzioni e dei movimenti cui eventualmente appartiene.

I soci hanno diritto di voto per l'elezione degli organi sociali, per l'approvazione del bilancio e delle altre deliberazioni assembleari, ivi comprese quelle aventi per oggetto le modificazioni dello statuto e dei regolamenti.

Gli associati devono operare nell'interesse esclusivo dell'associazione, osservare le norme statutarie, regolamentari e le delibere degli organi sociali, e concorrere all'attuazione degli scopi statuari, secondo i programmi deliberati dall'Assemblea.

I soci non hanno nessun diritto sul patrimonio sociale, sia durante l'ordinaria gestione dell'Associazione, sia in caso di suo scioglimento e liquidazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o l'attribuzione non siano imposte dalla legge.

Tale uniforme disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative è volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo, essendo esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Per ogni rapporto e comunicazione con l'Associazione, è fatto riferimento ai recapiti ed agli indirizzi risultanti dal Libro degli Associati; a tal fine, ciascun socio ha l'obbligo di comunicare il proprio recapito postale, di fax e di posta elettronica all'Associazione. E' onere del socio comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

ART. 7 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione.

Ogni socio ha diritto di recedere dall'Associazione. Il socio che intende recedere deve darne comunicazione scritta (anche per via telematica) al Consiglio Direttivo dell'associazione.

L'esclusione del socio viene sancita dal Consiglio Direttivo dell'associazione, quando l'attività del socio sia incompatibile con le finalità istituzionali dell'associazione.

Su richiesta dell'associato di cui il Consiglio ha deliberato l'esclusione, tale incompatibilità dovrà essere riconosciuta dalla Assemblea degli associati.

ART. 8 ORGANI SOCIALI

Sono organi della associazione l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Direttore dell'associazione.

Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese da essi eventualmente sostenute nell'esercizio della loro carica.

ART. 9 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci, organo deliberante e sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci ordinari e dai soci promotori.

In prima convocazione, l'Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega da conservarsi agli atti dell'Associazione. Ogni socio potrà rappresentare in assemblea un qualunque numero di soci oltre se stesso.

ART. 10 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea é convocata dal Direttore dell'associazione almeno una volta nel corso dell'anno sociale, entro il mese di giugno, per la definizione delle linee generali dell'attività annuale dell'associazione e l'approvazione del bilancio di esercizio con allegata relazione di accompagnamento e relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno sociale, nonché per la sottoposizione ed approvazione del bilancio preventivo, comprensivo dell'eventuale compenso al Direttore dell'Associazione per l'attività dallo stesso svolta.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o se richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea dei soci deve essere convocata mediante l'invio ad ogni socio di comunicazione scritta per posta ordinaria, o per via telematica o per fax all'indirizzo postale, telematico o recapito fax, risultante dal libro degli associati, con l'anticipo minimo di quindici giorni rispetto al giorno fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e gli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione è altresì esposto nella sede dell'Associazione per tutti i quindici giorni precedenti lo svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Direttore dell'associazione, il quale è assistito da un socio nominato a maggioranza assoluta dei presenti, esercente le funzioni di Segretario. In caso di assenza del Direttore, l'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, provvede a nominare il proprio Presidente ed il

Segretario. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'assemblea, soprintende allo svolgimento della discussione, disciplinando le modalità di intervento nel corso dell'Assemblea e curando che sia garantito a tutti i soci il diritto di partecipazione e di intervento.

ART. 11 DECISIONI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati approvano il bilancio, decidono sulle modifiche del presente statuto, stabiliscono il programma annuale dell'attività dell'Associazione e decidono su ogni altro argomento ad essi sottoposto e su quant'altro ad essi demandato per legge o per statuto e nominano, se ritenuto opportuno, un collegio dei Revisori dei Conti.

Le decisioni degli associati possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto; per dette procedure deve essere assicurato a ciascun associato il diritto di partecipare alla decisione medesima ed una adeguata informazione. Le decisioni degli associati sono adottate mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, secondo le maggioranze risultanti dal presente Statuto; il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Gli associati provvedono altresì a nominare il Consiglio Direttivo nelle modalità che seguono. Nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Direttivo in carica, il medesimo organo provvede a nominare una Commissione elettorale composta di un numero minimo di tre membri, dei quali almeno uno sia socio dell'Associazione. La Commissione elettorale stabilisce volta per volta le modalità di voto, i criteri, le procedure, la previsione di eventuali preferenze tra i candidati e le scadenze per l'espressione del voto da parte di ogni associato, informa di ciò gli associati e li invita a presentare le proprie candidature. La stessa Commissione provvede alla formazione ed all'invio della lista dei candidati - composta di un numero non inferiore a sette - a tutti gli associati indicando il termine - non inferiore a venti giorni dall'invio della comunicazione in oggetto - per l'effettuazione delle votazioni. Sono eletti membri del Consiglio Direttivo i cinque candidati che abbiano ottenuto il più alto numero di voti; possono essere eletti anche soci non candidati nei termini di cui sopra ove acconsentino. La Commissione procederà, scaduto detto termine, a determinare l'esito delle votazione ed a formare la graduatoria, comunicando il tutto agli associati.

Della procedura sopra detta e degli esiti della votazione dovrà essere dato conto nel verbale; i relativi documenti saranno conservati agli atti della Associazione.

Le comunicazioni ai sensi del presente articolo possono essere effettuate con mezzi che garantiscano la prova dell'effettivo ricevimento (esemplificativamente, via telematica, posta elettronica, posta ordinaria o fax) agli indirizzi e recapiti risultanti dal libro degli Associati.

Delle riunioni degli associati viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, da conservarsi presso la sede dell'Associazione.

Le decisioni e le deliberazioni degli associati, nonché i bilanci e i rendiconti presentati ai soci per l'approvazione, sono esposti per almeno otto giorni nella sede dell'associazione.

ART. 12 DIRITTO DI VOTO.

Ogni socio ha diritto a un voto.

Tutti i soci aventi diritto a partecipare all'Assemblea ed alle decisioni possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo permanente dell'Associazione e delibera su ogni argomento che non sia di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci. Per il perseguimento degli scopi dell'Associazione è investito dei più ampi poteri per la amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione medesima. In particolare spetta al Consiglio predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli associati e promuovere tutte le iniziative utili per la vita dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti tra i soci dell'Associazione, nelle modalità di cui al precedente articolo 11, e rimane in carica per tre anni. Fino a che non si è insediato il nuovo Consiglio direttivo, rimane in carica il precedente.

Il Consiglio può nominare nel proprio seno o fuori di esso un Tesoriere.

La perdita della qualità di socio determina la decadenza da ogni carica.

Su richiesta del Direttore dell'Associazione, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con voto consultivo e senza alcun tipo di compenso, il Presidente dell'Unione Matematica Italiana (U.M.I.), il Direttore della sezione di Firenze dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo del C.N.R., i Direttori dei gruppi Nazionali di Ricerca Matematica dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica ed i Rappresentanti di Enti ed Istituzioni che collaborino alla realizzazione dei progetti e degli scopi istituzionali della Associazione.

ART. 14 CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Direttore lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi componenti. Deve riunirsi almeno due volte all'anno; in una di queste riunioni, il Consiglio delibera sulla presentazione ai soci del bilancio preventivo e consuntivo da esso predisposto.

La convocazione potrà essere effettuata a mezzo posta ordinaria, raccomandata, posta elettronica o fax inviata agli associati all'indirizzo risultante dal Libro degli associati entro il secondo giorno precedente la data della riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Direttore, o, in sua assenza, da altro Consigliere designato dal Consiglio.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Fermo quanto disposto al primo comma del presente articolo, le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere prese mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Spetta al Direttore o al Consigliere a ciò delegato raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i membri, indicando i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; la data in cui si è eventualmente formata la decisione; eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri. In caso di richiesta di almeno tre consiglieri, il Consiglio Direttivo deve deliberare in adunanza collegiale. Le comunicazioni ai sensi del presente comma possono essere effettuate mediante mezzi che garantiscano la prova dell'effettivo ricevimento (esemplificativamente, via telematica,

posta elettronica, posta ordinaria o fax). In ogni caso, dai documenti sottoscritti dai consiglieri devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni: che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; che sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; che sia consentito ai soggetti intervenuti di partecipare alla discussione e votazione simultanea degli argomenti, nonché di visionare, ricevere o trasmettere dei documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio Direttivo s'intende tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il segretario i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento e di come i consiglieri dislocati in altri luoghi hanno espresso il voto.

Delle riunioni del Consiglio ai sensi del presente articolo verrà redatto il verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da conservarsi agli atti dell'Associazione.

ART. 15 PERDITA DELLA QUALIFICA DI CONSIGLIERE.

La qualifica di Consigliere si può perdere per perdita della qualifica di socio, ai sensi del precedente articolo 7 e per dimissioni volontarie.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate in forma scritta.

Qualora uno o più Consiglieri non costituenti la maggioranza del Consiglio vengano a cessare, il Consiglio Direttivo stesso può procedere a nominare dal primo dei non eletti tra i candidati individuati nella procedura di nomina ai sensi del precedente art. 11; in mancanza, può procedere per cooptazione a nominare un qualunque socio dell'associazione a detta carica. In entrambe le ipotesi, vi è l'obbligo di darne comunicazione alla prima Assemblea dei soci convocata dopo la sostituzione. I Consiglieri subentranti restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Ove cessi la maggioranza dei Consiglieri, si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo in conformità a quanto previsto dal precedente art. 11, ove compatibile.

Se tra i Consiglieri che vengano a mancare vi è il Direttore dell'Associazione, il Consiglio, fermo quanto sopra indicato, provvederà a nominare nel suo seno il nuovo Direttore il quale resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

ART. 16 DIRETTORE DELL'ASSOCIAZIONE.

Il Direttore della Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno; egli rimane in carica tre anni ed è rieleggibile senza limiti.

Il Direttore provvede ad organizzare i corsi, a curarne lo svolgimento secondo le indicazioni fissate dal Consiglio Direttivo ed a curare l'organizzazione e realizzazione di ogni altro fine istituzionale ed attività connessa.

Il Direttore può conferire a Consiglieri o a estranei procure speciali da redigersi in forma scritta.

Il Direttore ha la firma e rappresenta l'Associazione presso terzi ed in giudizio.

Può firmare contratti di qualsiasi genere, richieste e domande a Enti di qualsiasi genere, dare incarichi di lavoro, retribuiti o no, riscuotere somme rilasciando valide quietanze, aprire e chiudere conti correnti, prelevare somme e versarle.

Per riscuotere somme, firmare assegni e per ogni operazione finanziaria, comprese quelle bancarie, il Tesoriere, ove nominato, ha, disgiuntamente, gli stessi poteri di firma del Presidente.

ART. 17 ESERCIZI SOCIALI - PATRIMONIO - ENTRATE

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Nei modi e nei termini previsti dal precedente articolo 10, il Consiglio Direttivo provvede a redigere il bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo.

L'Associazione non ha fini di lucro.

Per l'adempimento delle proprie finalità l'Associazione dispone delle seguenti entrate: contributi di Enti pubblici o privati dati direttamente all'associazione o messi a disposizione da altri organismi o persone per iniziative promosse dall'associazione medesima; quote di partecipazione ai corsi organizzati dall'Associazione; redditi derivanti dal suo patrimonio e qualsiasi altra risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme del presente Statuto.

E' fatto in ogni caso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione di un esercizio finanziario vengono trasferiti all'esercizio finanziario successivo e comunque devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'applicazione ed interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura.

L'arbitro sarà nominato dagli associati.

ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge e le norme consuetudinarie in materia